



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

X LEGISLATURA

177ª Seduta pubblica – Martedì 26 giugno 2018

Deliberazione n. 75

OGGETTO: **PROTOCOLLO DI INTESA TRA LA REGIONE VENETO E L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI VERONA DISCIPLINANTE L'APPORTO DELLA SCUOLA DI MEDICINA E CHIRURGIA DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI VERONA ALLE ATTIVITÀ ASSISTENZIALI DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE.**
(Proposta di deliberazione amministrativa n. 68)

IL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

VISTA la proposta formulata dalla Giunta regionale nella seduta del 21 maggio 2018 con deliberazione n. 51/CR relativa all'argomento indicato in oggetto;

VISTO il decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517;

VISTO l'articolo 6 della legge 30 novembre 1998, n. 419;

VISTI gli articoli 4 e 4 bis della legge regionale 14 settembre 1994, n. 56 e ss.mm.ii.;

VISTO il DPCM 24 maggio 2001;

VISTO l'articolo 4, comma 2, lettera a), della legge regionale 14 settembre 1994, n. 56 e ss.mm.ii.;

VISTA la deliberazione del Consiglio regionale n. 140 del 14 dicembre 2006;

VISTA la DGR n. 3345 del 10 novembre 2009;

VISTA la DGR n. 1131 del 19 luglio 2017;

VISTO l'articolo 2, comma 2, lettera o) della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54;

VISTO il parere favorevole espresso all'unanimità dalla Quinta Commissione consiliare nella seduta del 5 giugno 2018;

UDITA la relazione della Quinta Commissione consiliare, relatore il consigliere *Franco GIDONI*;

con votazione palese,

DELIBERA

- 1) di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di approvare il Protocollo di intesa tra la Regione Veneto e l'Università degli Studi di Verona che, allegato al presente atto (allegato A), ne costituisce parte integrante, disciplinante l'apporto della Scuola di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Verona alle attività assistenziali del Servizio sanitario regionale;
- 3) di autorizzare il Presidente o suo delegato a sottoscrivere il predetto Protocollo tra la Regione Veneto e l'Università degli Studi di Verona dopo l'adozione della deliberazione consiliare di approvazione dello stesso Protocollo;
- 4) di disporre la pubblicazione della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto (BURVET) ai sensi della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 29.

Assegnati	n. 51
Presenti-votanti	n. 40
Voti favorevoli	n. 40

IL CONSIGLIERE-SEGRETARIO
f.to Simone Scarabel

IL PRESIDENTE
f.to Roberto Ciambetti



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

X LEGISLATURA

*ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 75 DEL 26 GIUGNO 2018
RELATIVA A:*

**PROTOCOLLO DI INTESA TRA LA REGIONE VENETO E L'UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI VERONA DISCIPLINANTE L'APPORTO DELLA SCUOLA
DI MEDICINA E CHIRURGIA DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI
VERONA ALLE ATTIVITÀ ASSISTENZIALI DEL SERVIZIO SANITARIO
REGIONALE**

ALLEGATO A

***Protocollo di intesa tra
Regione del Veneto e Università degli Studi di Verona
disciplinante l'apporto della Scuola di Medicina e Chirurgia
alle attività assistenziali del Servizio Sanitario regionale***

**Art. 1
Principi generali**

1. Regione del Veneto [di seguito, Regione] e Università degli studi di Verona [di seguito Università] danno atto che compito istituzionale dell'Università è provvedere in maniera unitaria e coordinata, oltre che all'attività di ricerca e di didattica, all'attività assistenziale in modo da migliorare il servizio pubblico di tutela della salute, accrescere la qualità dei processi formativi, sviluppare le conoscenze biomediche e l'innovazione tecnologica, nonché valorizzare le funzioni e le attività sia del personale ospedaliero sia del personale universitario; tutto ciò nel quadro della programmazione nazionale e regionale e secondo i principi e i criteri direttivi di cui all'art. 1 d.lgs. n. 517/1999, come declinati dalla Corte costituzionale con sentenza n. 71/2001.

2. Regione e Università danno atto che le attività assistenziali, di ricerca e di didattica sono tra loro compenstrate; esse improntano i reciproci rapporti al principio della leale cooperazione in ogni fase del processo volto a garantire il conseguimento degli obiettivi della suddetta compenetrazione, anche attraverso l'assolvimento, da parte dell'Università, dei suoi compiti istituzionali in particolare attinenti all'attività assistenziale, nonché mediante il supporto da parte della Regione alle attività istituzionali dell'Università.

3. Regione e Università danno atto che la reciproca leale cooperazione sinergica è funzionale a incrementare l'efficienza e l'efficacia dell'una e dell'altra nel perseguimento dei rispettivi compiti istituzionali, in particolare alla luce della compenetrazione tra attività didattiche, di ricerca e assistenziali dell'Università. Regione e Università danno pertanto atto che in sede di determinazione delle dotazioni standard del personale che presta attività assistenziale si dovrà tener conto della necessaria compenetrazione, quanto ai professori e ai ricercatori universitari, dell'attività assistenziale con l'attività didattica e di ricerca.

4. La collaborazione tra Servizio sanitario regionale e Università degli studi di Verona è regolata dal presente protocollo e dagli atti attuativi da esso previsti; essa avviene in via ordinaria, e salvo quanto infra previsto, presso l'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona [di seguito, AOUI] quale Azienda di riferimento. Rimane fermo che gli atti attuativi dovranno essere stipulati, così come il protocollo di intesa, dalla Regione e dall'Università.

5. Regione e Università perseguono l'integrazione delle risorse umane, strutturali e tecnologiche dell'Università, di quelle regionali destinate allo scopo e di quelle già facenti capo all'AOUI di Verona e si impegnano a promuovere concordemente e per quanto di rispettiva competenza accordi o convenzioni con altri soggetti pubblici o privati allo scopo di ottimizzare l'assistenza istituzionalmente integrata con la didattica, la ricerca biomedica, clinica e farmaceutica.

6. Regione e Università danno atto che, con riferimento alla programmazione regionale socio-sanitaria, l'apporto dell'Università è imprescindibile e si esprime attraverso la formulazione, concertata con la Regione, di proposte e di programmi, i quali, fermi i vincoli di legge quanto agli standard di dotazione di posti letto ospedalieri, potranno aver riguardo anche alla dotazione complessiva di posti letto per le attività assistenziali essenziali alle attività didattiche e di ricerca dell'Università e dei suoi corsi di studio.

7. La programmazione regionale socio-sanitaria dovrà pronunciarsi sulle proposte e sui programmi formulati dall'Università e il suo processo formativo potrà concludersi solo previo parere dell'Università - che dovrà essere reso entro trenta giorni dalla relativa richiesta - e solo previa concertazione con l'Università, negli ambiti di pertinenza dell'Università medesima.

8. Rimane fermo che nel caso in cui la concertazione non si traduca in un'intesa entro trenta giorni, la Regione potrà procedere all'assunzione degli atti di programmazione di sua competenza, ma dovrà analiticamente motivare - in attuazione del principio di leale cooperazione - l'eventuale disattendimento di proposte o programmi formulati dall'Università.

9. L'analitica motivazione è inoltre necessaria in caso di disattendimento, da parte della Regione, del parere obbligatorio dell'Università.

10. In relazione a quanto disciplinato dal comma 6 e con riferimento alle sedi e strutture concordemente ritenute necessarie alla formazione di livello universitario, l'Università concorre ad individuare le modalità di applicazione per gli aspetti relativi a:

- Centri di Eccellenza Universitari e Poli Universitari di sviluppo assistenziale, didattico e scientifico;
- Unità Operative di elevata specializzazione;
- identificazione e accreditamento delle strutture per la formazione nell'ambito medico e delle professioni sanitarie;
- attività di sviluppo nell'ambito della ricerca e della ricerca biomedica;
- elaborazione dei criteri per l'acquisizione e dislocazione delle attrezzature sanitarie ad elevata tecnologia.

11. I programmi di ricerca sanitaria finalizzata regionale in ambito biomedico e sanitario, riconosciuti di interesse comune da Regione ed Università, sono finanziati dalla Regione con modalità e tempi concordati.

Art. 2.**L'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata**

1. Regione e Università danno atto che l'attività assistenziale è indissolubilmente compenetrata con la didattica e la ricerca quali compiti istituzionali dell'Università e che essa viene erogata presso l'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata [di seguito, AOUI], che ha il ruolo di azienda di riferimento per la realizzazione della collaborazione istituzionale tra Servizio sanitario regionale e Università.

2. Per il caso in cui l'AOUI non sia esaustiva ai fini della compiuta realizzazione dei compiti istituzionali dell'Università nonché dell'efficace collaborazione istituzionale tra S.s.r. e Università, Regione e Università convengono che potranno essere individuati allo scopo I.r.c.c.s. pubblici e/o altre Aziende sanitarie pubbliche e/o equiparate; solo in caso di impossibilità di reperimento di altri soggetti istituzionali pubblici o equiparati sarà possibile, sempre in funzione della più efficace sinergia tra S.s.r. e Università, individuare allo scopo strutture private accreditate.

3. Per il caso indicato al comma precedente, le Aziende sanitarie equiparate e le strutture private accreditate individuate non devono comunque svolgere attività che siano in conflitto di interesse con la AOUI.

4. Regione e Università danno atto che l'attività di ricerca e l'attività didattica, che costituiscono funzioni istituzionali dell'Università, potranno essere erogate - secondo principi di efficiente ed efficace utilizzo di risorse pubbliche e di corretta e funzionale allocazione delle risorse medesime - presso altre istituzioni, concordemente individuate da Regione e Università, nel rigoroso rispetto del principio di leale cooperazione tra enti pubblici.

5. I principi di cui al presente protocollo si applicheranno anche quanto agli enti di cui al comma 2, così come le regole generali recate dal presente protocollo, in quanto compatibili.

Art. 3.**Attività dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata**

1. Regione e Università danno atto che l'attività assistenziale erogata presso l'AOUI di Verona di cui all'art. 2 - è funzionale all'assolvimento, da parte di quest'ultima, delle funzioni di centro hub per la rispettiva Provincia e di centro di riferimento regionale e sovra-regionale per alcune funzioni individuate dalla programmazione socio-sanitaria.

2. Regione e Università danno atto che il modello di assistenza sanitaria a rete e la correlata individuazione di un centro hub presso l'attuale AOUI di Verona conferisce a tale Azienda connotazione anche territoriale.

3. Considerato il ruolo strutturale dell'AOUI quale centro hub nelle reti ospedaliere e cliniche della Regione e del Servizio sanitario nazionale, Regione e Università si

impegnano alla sua implementazione anche allo scopo di realizzare una più efficiente ed efficace utilizzazione delle risorse pubbliche in sinergia con la ricerca clinica e di base.

4. Le funzioni caratterizzanti l'AOUI comprendono l'attività ricerca scientifica (nazionale e internazionale) e il correlato trasferimento tecnologico, l'attività didattica e formativa e l'attività assistenziale. Esse costituiscono, integrandosi tra di loro, l'attività complessiva dell'AOUI per la quale l'AOUI stessa si avvale delle altre strutture sanitarie incluse nella rete.

5. L'attività di didattica e di ricerca trova adeguato riconoscimento in sede di determinazione e valorizzazione dell'attività complessiva dell'AOUI e delle sue strutture e della conseguente definizione del budget.

Art. 4.

Organi dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata

1. Sono organi dell'Azienda: l'Organo di Indirizzo, il Direttore generale, il Collegio sindacale e il Collegio di direzione.

2. Sono strategici per il perseguimento della cooperazione sinergica tra Università e Regione l'Organo di Indirizzo di cui al precedente comma 1 e il Direttore scientifico di cui al successivo art. 11.

Art. 5.

Organo di Indirizzo. Composizione

1. L'Organo di Indirizzo è composto da cinque membri. Il suo Presidente è designato di concerto dal Rettore e dal Presidente della Giunta regionale e ne è componente di diritto il Presidente della Scuola di Medicina e Chirurgia dell'Università. Gli altri tre componenti sono designati uno dal Rettore e due dal Presidente della Giunta regionale, tra personalità di riconosciuta competenza in materia di organizzazione e programmazione di servizi sanitari; essi non possono essere dipendenti dell'AOUI né essere inquadrati nei ruoli della Scuola di Medicina e Chirurgia dell'Università di Verona.

2. I componenti durano in carica quattro anni e sono rinnovabili una sola volta.

3. Partecipa ai lavori, senza diritto di voto, il Direttore Generale dell'AOUI.

Art. 6.

Organo di Indirizzo. Funzioni

1. L'Organo di Indirizzo formula indirizzi in merito alla programmazione sanitaria regionale per quanto attiene l'integrazione delle attività assistenziali, didattico-

formative e di ricerca; verifica lo stato di attuazione del presente protocollo nonché dei relativi accordi attuativi; fornisce indicazioni in merito alle modalità di determinazione dei requisiti necessari ai fini dell'inclusione delle strutture assistenziali nell'ambito della rete formativa; esprime valutazioni e proposte sulla visione e conduzione strategica del Direttore generale; esprime parere obbligatorio e preventivo al Direttore generale ai fini della configurazione della organizzazione interna dipartimentale; formula proposte ed esprime parere obbligatorio in merito ai seguenti atti aziendali prima della loro adozione: a) piani attuativi del piano socio-sanitario regionale; b) piani e programmi pluriennali di investimento; c) bilancio economico pluriennale di previsione, bilancio economico preventivo annuale e bilancio d'esercizio; d) piani di efficientamento di cui all'art. 18 del presente protocollo. Alla fine di ciascun anno l'Organo di indirizzo elabora una relazione da trasmettere al Presidente della Giunta regionale e al Rettore in merito agli obiettivi strategici e ai correlati risultati conseguiti.

2. Ove previsto, il parere deve essere richiesto in tempo utile per la sua ponderata formulazione e deve essere reso in tempo utile per l'esercizio ordinato e tempestivo delle funzioni di competenza di altri organi.

Art. 7.

Collegio di direzione. Composizione

1. Il Collegio di direzione è composto in conformità alla legislazione vigente. Al Collegio di direzione partecipa il Direttore scientifico di cui al successivo art. 11.

2. I componenti durano in carica tre anni e sono rinnovabili.

Art. 8.

Collegio di direzione. Funzioni

1. Il Collegio di direzione, mediante proposte o pareri espressi al Direttore generale: concorre al governo delle attività cliniche; partecipa alla pianificazione delle attività assistenziali e alla elaborazione di soluzioni organizzative per l'attuazione libero-professionale dell'attività intramuraria.

2. Esso concorre alla rilevazione e al monitoraggio degli indicatori di risultato clinico assistenziale e di efficienza, sui tempi di attesa per le prestazioni, nonché dei requisiti di appropriatezza e di qualità delle medesime prestazioni nei termini definiti dalla programmazione regionale.

3. Inoltre, esso provvede alle designazioni di sua competenza dei componenti le commissioni di concorso o di selezione del personale, ai sensi delle vigenti normative in materia.

Art. 9.
Direttore Generale

1. Il Direttore generale è nominato dal Presidente della Giunta regionale di concerto con il Rettore, in conformità alle procedure fissate dalla legislazione vigente e ai principi di cui alla sentenza della Corte costituzionale n. 329/2003.
2. Il Direttore generale svolge le funzioni e assolve i compiti stabiliti dalla legislazione vigente e deve acquisire i pareri e formulare le intese e i concerti di cui al presente protocollo di intesa; egli ha le responsabilità stabilite dalla legislazione regionale vigente.
3. Il Direttore Generale, sentito il Collegio di direzione e tenuto conto di quanto previsto dalle normative generali e contrattuali vigenti per il personale sanitario, adotta l'Atto Aziendale acquisito il parere del Rettore; tale parere è vincolante con riferimento ai Dipartimenti ed alle strutture complesse a direzione universitaria che li compongono.
4. Nelle situazioni descritte dall'art. 3-bis, comma 7, d.lgs. n. 502/1992, ove rilevate quanto ai rapporti con l'Università, il Rettore potrà proporre al Presidente della Giunta regionale la revoca del Direttore generale.

Art. 10.
Collegio sindacale

1. Il Collegio sindacale, composto da tre membri nominati in conformità alla legislazione vigente, svolge le funzioni stabilite dalla legislazione vigente e dura in carica tre anni.

Art. 11.
Direttore scientifico

1. Il Direttore scientifico è nominato dal Direttore Generale d'intesa con il Rettore ed è individuato fra esperti con qualificazione scientifica internazionale in campo biomedico, eventualmente anche all'esterno della AOUI, con incarico a titolo gratuito; il suo mandato coincide con quello del Direttore Generale.
2. Al Direttore scientifico competono, d'intesa con il Presidente della Scuola di Medicina e Chirurgia, il coordinamento ed il collegamento tra Azienda, Scuola e Dipartimenti ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui all'art. 1, comma 2 relativi alla ricerca; in particolare attraverso la concertazione con il Direttore generale, al Direttore scientifico competono la programmazione, il coordinamento e la valutazione della ricerca clinica.
3. Il Direttore scientifico può avvalersi di esperti con elevata qualificazione, senza oneri a carico del S.s.r..

Art. 12.
Dipartimenti ad Attività Integrata (D.A.I.)

1. L'A.O.U.I. adotta l'organizzazione dipartimentale come modello ordinario di organizzazione nonché come strumento abituale di gestione operativa. Il Dipartimento rappresenta la struttura fondamentale per la organizzazione e la gestione ed è costituito da strutture organizzative che per omogeneità, affinità e complementarità hanno finalità comuni.

2. I Dipartimenti ad Attività Integrata [di seguito, D.A.I.] rappresentano il modello di dipartimento peculiare e ideale dell'AOU.I. Essi sono lo strumento ordinario di gestione operativa della medesima Azienda, assicurano l'esercizio integrato delle attività didattiche, di ricerca e assistenziali attraverso una composizione coerente tra attività assistenziali e settori scientifico-disciplinari, al fine di assicurare il più alto livello possibile di integrazione fra prestazioni didattiche, di ricerca e di assistenza, fondendo al meglio le differenti e complementari competenze istituzionali dell'Università e del S.s.r., nell'ambito di una gestione unitaria delle risorse economiche, strumentali e umane. Con delibera di Giunta regionale possono essere istituiti D.A.I. inter-aziendali; la delibera istitutiva, assunta di concerto con l'Università, disciplinerà le modalità di funzionamento dei Dipartimenti inter-aziendali.

3. La costituzione, l'organizzazione e il funzionamento dei D.A.I. sono regolate sulla base dei principi e dei criteri fissati nel presente articolo, tenendo conto delle esigenze didattico-scientifiche della Scuola di Medicina e Chirurgia e dell'organizzazione dipartimentale dell'Università quale trasfusa nel suo Statuto.

4. I D.A.I. sono individuati in sede di programmazione concordata nell'Atto aziendale dal Direttore generale d'intesa con il Rettore, ex art. 3, comma 4, d.lgs n. 517/1999, nel rispetto dei principi e dei criteri di cui al presente articolo nonché dei complessivi vincoli derivanti dalla programmazione regionale e dalle norme vigenti.

5. I D.A.I. possono essere organizzati secondo le seguenti tipologie:

- per aree funzionali;
- per gruppo di patologie, organi e apparati;
- per particolari finalità assistenziali nella loro integrazione con quelle didattico-scientifiche.

Salvo formale deroga autorizzata dalla Regione, essi sono costituiti dall'aggregazione di almeno sei Strutture operative complesse.

6. I D.A.I. rispondono a un individuato obiettivo strategico nell'ambito della didattica, della ricerca e dell'assistenza, da conseguire ottimizzando le risorse impiegate. Essi devono garantire l'unitarietà della gestione e l'ottimale collegamento tra didattica, ricerca e assistenza.

7. I criteri di composizione e nomina degli organismi dei D.A.I. (Direttore e Comitato di D.A.I.), nonché le funzioni e i compiti di detti organismi, sono quelli previsti dalla vigente normativa nazionale e regionale, fermo restando il riguardo

all'attività assistenziale d'interesse scientifico-didattico. La composizione della quota elettiva del Comitato D.A.I. deve comunque garantire il rispetto della proporzionalità tra la componente universitaria e del S.s.r..

8. I D.A.I. sono costituiti da Strutture operative complesse (S.o.c), semplici a valenza dipartimentale (S.o.s.d.), e da programmi infra o inter dipartimentali, a direzione universitaria o ospedaliera, determinati nell'Atto aziendale e, ove ritenuto necessario, da programmi di cui all'art. 5, comma 4, d.lgs. n. 517/1999, in coerenza con le esigenze di didattica, di ricerca e assistenziali e tenuto conto delle necessarie sinergie tra piani di sviluppo aziendale e programmazione della Scuola di Medicina e Chirurgia.

9. Le strutture essenziali per l'esercizio dei compiti istituzionali dell'Università che compongono i D.A.I., così come l'afferenza dei professori e dei ricercatori alle strutture aziendali e i servizi di supporto che compongono i D.A.I., sono individuate dal Direttore generale di concerto con il Rettore nell'Atto aziendale.

10. I D.A.I. sono organizzati come centri unitari di responsabilità che aggregano una pluralità di centri di costo, in modo da garantire l'unitarietà della gestione, l'ottimale collegamento fra didattica, ricerca e assistenza e la flessibilità operativa, nel rispetto dei vincoli di destinazione delle risorse finanziarie allo stesso assegnate da parte del S.s.r. e di risorse strutturali e umane assegnate da parte dell'Università.

11. Il Direttore del D.A.I. è nominato dal Direttore generale d'intesa con il Rettore, sentito il parere del Direttore scientifico, ed è scelto tra i responsabili delle Strutture operative complesse di cui è composto il D.A.I. sulla base dei requisiti di capacità gestionale, organizzativi, esperienza professionale e curriculum scientifico e didattico, secondo quanto previsto dal d.Lgs. n. 517/1999.
Egli rimane titolare della Struttura operativa complessa cui è preposto.

12. Il Direttore del D.A.I. assume responsabilità di tipo gestionale nei confronti del Direttore generale dell'Azienda in ordine alla razionale e corretta programmazione e gestione delle risorse assegnate per la realizzazione degli obiettivi attribuiti, tenendo anche conto della necessità di soddisfare le peculiari esigenze connesse alle attività didattiche e scientifiche. La valutazione annuale del Direttore del D.A.I. è condotta attraverso la verifica del conseguimento degli obiettivi attribuiti all'Azienda, anche tenendo conto delle risorse effettivamente attribuite.

13. L'Atto aziendale, adottato nel rispetto della programmazione regionale e di concerto con il Rettore, definisce l'organizzazione dell'Azienda, comprensiva della costituzione, organizzazione e funzionamento dei D.A.I. e della individuazione delle Strutture complesse e semplici a valenza dipartimentale che li compongono, indicando quelle a direzione universitaria e quelle a direzione ospedaliera. Le Parti convengono che le strutture ospedaliere dirette da dirigenti del S.s.r. transitati nei ruoli universitari, sono a direzione universitaria fino alla cessazione di questi dal servizio, ferme rimanendo diverse determinazioni della programmazione socio-sanitaria regionale.

14. Il funzionamento di ciascun D.A.I., nel rispetto di quanto previsto nel presente protocollo e nell'Atto aziendale, è disciplinato da un apposito regolamento interno che ne individua la composizione, gli organismi e le modalità gestionali, tenendo conto della tipologia organizzativa. Il predetto regolamento è adottato dal Direttore generale dell'AOUI, che attua le indicazioni fornite dalla Regione di concerto con il Rettore secondo quanto disposto dalla normativa vigente in materia.

15. Sarà quindi assicurato il pieno svolgimento delle funzioni didattiche e di ricerca della Scuola di Medicina e Chirurgia in un quadro di coerente compenetrazione con l'attività assistenziale.

Art. 13.

Personale universitario ed equiparato

1. Al reclutamento del personale universitario da inserire in convenzione con il S.s.r. si procede in applicazione del principio di leale collaborazione tenendo conto sinergicamente delle esigenze della didattica, della ricerca e dell'assistenza sanitaria.

2. In tale contesto la programmazione universitaria per il reclutamento dei docenti avviene anche sulla base di una costante interlocuzione dell'Università con la Regione, tenuto conto anche delle necessità assistenziali e di ricerca dell'AOUI e degli altri enti pubblici o privati accreditati.

3. L'inserimento negli elenchi del personale universitario convenzionato con il S.s.r. di professori e ricercatori universitari o di personale tecnico-amministrativo è effettuato d'intesa tra l'AOUI e l'Università e avviene, considerando la qualifica di inquadramento, nel rispetto della programmazione aziendale e delle esigenze istituzionali dell'Università, tenuto conto della programmazione regionale; detto inserimento potrà riguardare anche professori e ricercatori universitari che svolgono attività di didattica e di ricerca a comprovata finalità assistenziale presso l'AOUI o presso I.r.c.c.s. pubblici e/o altre Aziende sanitarie pubbliche e/o equiparate. In sede di intesa tra Università e Azienda, funzionale all'inserimento in convenzione di professori o ricercatori universitari di materie pre-cliniche, saranno definiti - con l'applicazione del principio dell'equivalenza - gli impegni di detto personale universitario in favore del S.s.r. e le modalità della loro rilevazione.

4. Fermo restando quanto stabilito al comma che precede, i professori e i ricercatori universitari nonché le figure equiparate di cui all'art. 16 della legge n. 341/1990, che svolgono attività di didattica e ricerca a comprovata finalità assistenziale presso l'AOUI e altri enti pubblici o privati autorizzati e/o accreditati, sono individuati dal Direttore generale dell'Azienda e/o dell'ente interessato, d'intesa con il Rettore e sentito il Direttore scientifico, sulla base del possesso dei requisiti professionali e di esperienza, avuto riguardo al settore scientifico-disciplinare di inquadramento e della specializzazione disciplinare posseduta. Il provvedimento è soggetto ad aggiornamento periodico, tenuto conto delle esigenze dell'Azienda e dell'Università, nello spirito di leale collaborazione tra enti pubblici. Con il medesimo provvedimento è stabilita, tenuto conto delle prerogative assicurate ai docenti

universitari dalla L. n. 240/2010, l'afferenza dei singoli professori e ricercatori ai D.A.I., nel rispetto del criterio di coerenza fra il settore scientifico-disciplinare di inquadramento, la specializzazione disciplinare posseduta e l'attività del Dipartimento.

5. I professori e i ricercatori universitari inquadrati nelle discipline cliniche inseriti in assistenza svolgono obbligatoriamente attività assistenziale in quanto inscindibilmente connessa alle attività di didattica e di ricerca ad esse funzionale. Fermi restando i diritti correlati allo status di professori e ricercatori universitari, l'esonero dall'attività assistenziale e didattica per ragioni peculiari e per periodi di tempo limitati è possibile nel rispetto delle disposizioni dello Statuto e del Regolamento generale dell'Università e del procedimento stabilito dall'art. 5, comma 2 d.Lgs. n. 517/1999. Durante tali periodi ai professori e ai ricercatori sarà corrisposto il solo trattamento economico universitario.

6. Ai professori e ai ricercatori universitari, ferma restando la normativa che conforma il loro status giuridico di docenti universitari, si applicano, per quanto attiene all'esercizio dell'attività assistenziale nel rapporto con l'attività dell'AOUI e di altri enti pubblici o privati autorizzati e/o accreditati, le norme di legge e di contratto stabilite per il personale dirigente del S.s.n., ivi comprese quelle relative all'esercizio dell'attività libero professionale per quanto non in contrasto con lo stato giuridico di cui sopra. Pertanto, nell'esercizio dell'attività assistenziale il personale universitario è destinatario di tutte le disposizioni inerenti la responsabilità medica; nei suoi confronti si applicano i principi risultanti dalla contrattazione collettiva che siano compatibili con lo status dei professori e dei ricercatori universitari e che disciplinano aspetti non diversamente regolati da specifiche disposizioni.

7. Per quanto attiene agli incarichi di cui all'art. 15, comma 5, d.lgs. n. 502/1992 e ss.mm.ii., gli stessi professori e ricercatori universitari sono soggetti alle verifiche e alle valutazioni di cui all'art. 15, comma 5, del medesimo d.lgs.

8. L'incarico di direzione di Struttura operativa complessa e semplice a valenza dipartimentale è conferito al personale universitario dal Direttore generale d'intesa con il Rettore, nel rispetto dell'ordinamento e dello statuto dell'Università.

9. Ai professori di ruolo di prima fascia ai quali non sia possibile conferire la direzione di una Struttura operativa complessa o semplice è affidata la gestione di programmi intra o interdipartimentali, con particolare riguardo alle innovazioni tecnologiche e assistenziali, con i criteri e le modalità previste dall'art. 5, comma 4, d.lgs. n. 517/1999 per tale categoria di docenti universitari. I programmi, affidati secondo quanto previsto dall'art. 5 del d.lgs. n. 517/1999, di diverso peso economico in relazione alla rilevanza e complessità degli stessi, non possono comunque comportare l'affidamento della stabile e diretta gestione e responsabilità di risorse umane, tecniche o finanziarie, bensì l'affidamento di linee organizzative di coordinamento funzionale - a carattere necessariamente trasversale rispetto alle Strutture operative dipartimentali e ai rispettivi ambiti disciplinari - di attività assistenziali raggruppate, all'interno del D.A.I. o tra i D.A.I., in base ad obiettivi determinati dalla programmazione aziendale, per specifici motivi di funzionalità

organizzativa, di migliore definizione del/i percorso/i assistenziale/i, di specificità scientifica o didattica, di revisione e valutazione della pratica clinica ed assistenziale e della connessa attività di ricerca. I programmi di cui sopra per motivata necessità e di intesa tra Università, AOUI, enti pubblici e privati autorizzati e/o accreditati, possono essere affidati anche a professori di seconda fascia e a ricercatori sulla base di riconosciute competenze. Gli incarichi sono assimilati, a tutti gli effetti, agli incarichi di responsabilità rispettivamente di struttura complessa e di struttura semplice.

10. L'incarico di nuove responsabilità di una struttura assistenziale complessa avviene nel rispetto della programmazione e pianificazione regionale secondo la vigente normativa nazionale e regionale.

11. L'integrazione derivante dal presente protocollo determina altresì la partecipazione del personale del S.s.r. dell'AOUI all'attività didattica e di ricerca, secondo le modalità e negli ambiti stabiliti dalla legislazione vigente, compatibilmente con gli obblighi assistenziali di tale personale.

12. L'impegno assistenziale medio dei professori e dei ricercatori universitari viene concordato a livello aziendale sulla base del criterio generale dell'equilibrato rapporto con l'impegno assistenziale previsto per la dirigenza del S.s.r. e tenuto conto della correlazione con l'attività didattica e di ricerca dagli stessi espletata; tale impegno assistenziale è pari al 50% dell'impegno assistenziale stabilito per la dirigenza del S.s.r. e di esso si deve tener conto in sede di definizione e pianificazione delle dotazioni organiche. L'impegno assistenziale dei professori e ricercatori universitari verrà articolato su base mensile/semestrale in base al piano di lavoro della Struttura operativa e alla programmazione dell'attività didattica e di ricerca.

13. La rilevazione della presenza giornaliera riferita alle attività assistenziali, quale ricavabile dagli ordini di servizio delle Unità operative, sarà attuata dall'AOUI con apposito sistema informatizzato o altri dispositivi idonei, integrati con i sistemi dell'Università, la quale avrà accesso ai relativi dati in tempo reale.

14. Il personale operante temporaneamente quale professore a contratto, assegnista o dottorando presso la Scuola di Medicina e Chirurgia per l'attività di didattica e/o di ricerca clinica, in possesso dei requisiti per l'accesso al S.s.n., può svolgere, d'intesa con l'AOUI, attività clinica nel contesto del progetto di didattica e/o di ricerca che costituisce la base dell'assunzione o del rapporto. Detto personale è inserito in un elenco separato, aggiornato almeno semestralmente a cura dell'Università e comunicato alla AOUI. Le modalità di esercizio dell'attività assistenziale non danno diritto ad alcun emolumento aggiuntivo rispetto a quanto percepito per effetto del contratto di didattica e/o ricerca ferma restando la retribuzione di eventuali turni di guardia medica.

15. Il personale tecnico-amministrativo, che svolge la propria attività assistenziale o di supporto alla stessa presso l'AOUI o altri enti pubblici o privati autorizzati e/o accreditati, è inserito in convenzione ed individuato, d'intesa fra il Rettore e i

rispettivi Direttori generali, ed è analiticamente riportato in appositi elenchi con la precisazione del Dipartimento e della Struttura operativa di appartenenza. Tali elenchi saranno aggiornati con cadenza periodica.

16. Specifici atti attuativi tra l' AOUI e Università disciplinano, per il personale tecnico-amministrativo, la formazione obbligatoria e continua e la sua valorizzazione, nonché i criteri per l'attribuzione di posizioni organizzative e di responsabilità, proporzionalmente coerenti alla presenza e all'apporto del personale tecnico-amministrativo in convenzione.

Art. 14.

Trattamento economico del personale universitario

1. Ai professori e ricercatori universitari viene riconosciuto, oltre ai compensi legati alle particolari condizioni di lavoro ove spettanti (es. rischio radiologico, ecc.) e oltre al trattamento economico erogato dall'Università:

- a) l'indennità di esclusività in quanto spettante, così come disciplinata dalla normativa vigente per il personale del S.s.n.;
- b) il trattamento economico aggiuntivo graduato in relazione alle responsabilità connesse ai diversi tipi di incarico, comprendenti le seguenti voci stipendiali: retribuzione di posizione minima contrattuale connessa all'incarico ricoperto; retribuzione di posizione variabile aziendale, in base alla graduazione delle funzioni effettuata dall'Azienda;
- c) un trattamento aggiuntivo graduato in relazione ai risultati ottenuti nell'attività assistenziale e gestionale, valutati secondo parametri di efficacia, appropriatezza, efficienza e integrazione tra attività didattica, assistenziale e di ricerca (retribuzione di risultato).

2. Ai professori e ai ricercatori universitari in assistenza è comunque garantito un trattamento economico integrativo in modo da conseguire l'equiparazione al trattamento economico complessivo, retributivo e accessorio, del personale del S.s.n. di pari anzianità di servizio e incarico.

3. L'importo dei suddetti trattamenti è attribuito mensilmente dall'AOUI all'Università, e da questa ai professori e ricercatori universitari, con le stesse modalità e tempi previsti per le equipollenti figure ospedaliere, fatti salvi ulteriori accordi tra AOUI e Università. Le presenti disposizioni si applicano anche nel caso di rapporti convenzionali tra Università e altre strutture sanitarie del S.s.n.

4. Al personale tecnico e amministrativo che eserciti attività assistenziale o di supporto all'attività assistenziale presso l' AOUI spettano i trattamenti economici posti rispettivamente a carico dell'Università e dell'Azienda dalla contrattazione collettiva del personale del comparto Università, e del comparto Sanità, con le modalità, i limiti e le condizioni indicate dalla medesima, cui integralmente si rinvia. Al suddetto personale tecnico e amministrativo compete comunque il trattamento economico complessivo almeno pari a quello del S.s.r. di pari incarico.

Art. 15.
Aspetti patrimoniali

1. Il patrimonio dell'AOUI è costituito dai beni mobili e immobili di cui è proprietaria, nonché dai rapporti giuridici attivi e passivi aventi contenuto economico, classificati in conformità alla legislazione regionale vigente.
2. I beni demaniali o comunque in uso gratuito e perpetuo all'Università, nonché i suoi beni mobili e immobili, già destinati in modo prevalente alle attività assistenziali, sono messi gratuitamente a disposizione dell'AOUI per l'attività corrente, fermi restando i relativi titoli di proprietà e diritti reali, ove e fino a quando essi vengono adibiti a tale attività. I beni di cui al presente comma sono valutati come apporto patrimoniale ai sensi dell'art. 7, comma 1, d.lgs. n. 517/1999; essi sono evidenziati nel registro inventario dei beni immobili sia dell'AOUI sia dell'Università.
3. Gli oneri di conduzione e di manutenzione, ordinaria e straordinaria, dei beni demaniali o comunque in uso gratuito e perpetuo all'Università, nonché dei suoi beni mobili e immobili, destinati in modo prevalente all'attività assistenziale e concessi a titolo gratuito all'AOUI, sono a carico dell'AOUI stessa che vi provvede con proprie risorse. Le determinazioni di destinazione d'uso e gli interventi di manutenzione straordinaria sui predetti beni immobili e mobili dell'Università, o a essa in uso gratuito e perpetuo, sono a carico dell'AOUI che vi provvede con proprie risorse, in conformità con quanto previsto da specifici protocolli attuativi tra Università e Azienda.
4. Per i beni mobili successivamente acquisiti dall'Università per essere adibiti ad attività assistenziale è necessario il preventivo parere dell'AOUI.
5. AOUI e Università aggiornano annualmente l'elenco dei beni mobili e immobili di cui ai commi 1 e 2, dandone comunicazione alla Regione.
6. L'organizzazione edilizia e logistica delle attività assistenziali deve essere compatibile e finalizzata al raggiungimento di sinergie con le altre attività istituzionali universitarie (didattica e ricerca).

Art. 16.
Modalità di finanziamento

1. Le modalità di finanziamento dell'AOUI sono quelle previste dalla disciplina legislativa statale e regionale vigente.
2. Al sostegno economico-finanziario delle attività svolte dall'AOUI concorrono risorse messe a disposizione dai competenti Ministeri, dall'Università, dal Fondo Sanitario Regionale.

3. L'Università concorre al sostegno economico-finanziario dell'AOUI con l'apporto del personale docente e tecnico-amministrativo, di beni immobili e mobili nonché di fondi a supporto dell'attività didattica e di ricerca.

4. La Regione concorre al sostegno economico-finanziario dell'AOUI mediante il corrispettivo dell'attività svolta nel rispetto dei principi di cui al presente articolo, nonché con le assegnazioni finalizzate a progetti di ricerca e di innovazione assistenziali, organizzative e formative proposte dall'AOUI e di comune interesse per l'Università e Regione.

5. Le risorse messe a disposizione dalla Regione comprendono:

- a) il corrispettivo delle prestazioni prodotte secondo i criteri di finanziamento dell'assistenza ospedaliera e dell'assistenza specialistica ambulatoriale stabiliti dalla Regione, in base alla programmazione dell'attività attesa da effettuarsi annualmente;
- b) altri finanziamenti per l'attuazione di programmi di rilevante interesse regionale non finanziati secondo quanto previsto nella lettera a);
- c) un'integrazione in ragione dei maggiori costi indotti dalle funzioni di didattica e di ricerca sulle attività assistenziali dell'AOUI;
- d) altri finanziamenti finalizzati al sostegno di funzioni regionali di riferimento non sufficientemente remunerate dal sistema tariffario ospedaliero e alla diffusione dell'innovazione all'interno dell'AOUI. Tali finanziamenti sono direttamente correlati al valore globale dell'attività erogata dall'AOUI anche per l'innovazione negli aspetti organizzativi e gestionali;
- e) ulteriori finanziamenti per l'attuazione di programmi di rilevante interesse regionale, definiti di comune accordo tra Università e Regione;
- f) altri finanziamenti previsti da protocolli d'intesa e altri accordi Regione-Università per la formazione medica specialistica e per la formazione delle professioni sanitarie infermieristiche, ostetriche, tecniche, della riabilitazione e della prevenzione.

Tali risorse sono evidenziate nel bilancio dell'AOUI.

6. Il Direttore Generale della AOUI, d'intesa con il Rettore ed acquisito il parere del Collegio di direzione definisce annualmente l'attuazione di quanto stabilito ai commi 2, 3, 4 e 5.

7. Negli atti di bilancio dell'AOUI devono essere rilevate le quote dei contributi regionali percepite per i corsi di studio delle Professioni Sanitarie, per la ricerca biomedica, clinica e farmaceutica finalizzata e ogni altro contributo aggiuntivo che sia in rapporto con la presenza della Scuola di Medicina e Chirurgia, ivi compresi scuole di specializzazione e di dottorati. Nelle relazioni tecniche di accompagnamento ai bilanci sono evidenziati gli utilizzi delle risorse dedicate alla didattica anche rapportati alle esigenze segnalate dalla Scuola di Medicina e Chirurgia, sia per quanto compete alla fase programmatica del bilancio preventivo, sia alla fase di rendicontazione del bilancio consuntivo.

8. Al fine di consentire il riconoscimento delle risorse di cui al precedente comma 7 e la loro corretta evidenza nel bilancio aziendale, il Rettore trasmette al Direttore

Generale il rendiconto analitico degli oneri sostenuti entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello di competenza, distinguendo il personale docente e il personale del comparto addetto all'assistenza.

9. L'attività di didattica e di ricerca, inscindibilmente compenetrata con quella assistenziale, trova adeguato riconoscimento in sede di determinazione e valutazione dell'attività complessiva dell'AOUI e delle sue strutture, in conformità a quanto previsto dall'art. 19, e della conseguente definizione del budget.

Art. 17.

Processi e documenti di programmazione aziendale

1. Per quanto riguarda il processo e i documenti di programmazione dell'AOUI si fa rinvio alla disciplina di rango legislativo vigente.

Art. 18.

Risultati dell'attività e della gestione

1. Regione e Università valutano congiuntamente i risultati dell'attività e della gestione delle diverse strutture, certificati con contabilità analitica negli atti di bilancio dell'Azienda, tenuto conto anche dei maggiori costi indotti sulle attività assistenziali dalle funzioni di didattica e di ricerca.

2. Regione e Università concordano sul perseguimento dell'obiettivo di una gestione efficiente dell'AOUI partecipando al monitoraggio della gestione economico-finanziaria e adottando per la parte di rispettiva competenza piani di efficientamento coerenti con le risultanze del monitoraggio stesso.

3. All'AOUI, per quanto non previsto dal presente protocollo d'intesa, si applicano, per la gestione economico-finanziaria e patrimoniale, le disposizioni regionali previste in materia per le Aziende ospedaliere.

Art. 19.

Contratti e convenzioni di ricerca

1. L'Università garantisce che le attività svolte in adempimento di contratti e convenzioni di ricerca siano effettuate senza pregiudizi dei livelli qualitativi e quantitativi dell'attività assistenziale.

Eventuali costi aggiuntivi per l'attività assistenziale conseguenti alla stipula di contratti e convenzioni di ricerca devono essere autorizzati dal Direttore generale.

2. I proventi derivanti dall'attività di ricerca sono riscossi e gestiti direttamente dall'Università, secondo lo Statuto e i Regolamenti universitari, con rimborso all'AOUI di tutti gli oneri sostenuti in relazione alle relative attività.

3. In analogia a quanto previsto per il personale universitario, al personale dipendente del S.s.r. saranno erogati gli eventuali proventi spettanti in ragione della partecipazione alla ricerca.

Art. 20.

Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

1. Regione e Università concordano che, al fine di garantire la salute e la sicurezza del personale che presta la propria opera presso l'AOUI e gli Enti pubblici convenzionati, il soggetto cui competono gli obblighi di datore di lavoro previsti dal d.lgs. n. 81/2008 è individuato per tutte le attività assistenziali nel Direttore Generale dell'AOUI o nel datore di lavoro dell'Ente convenzionato.

2. L'Università, al fine di garantire la salute e la sicurezza del personale che presta attività assistenziale, nonché di coloro che svolgono attività di tirocinio volta ad acquisire specifiche competenze proprie delle Professioni Sanitarie presso l'AOUI e gli enti pubblici convenzionati, fornisce ai predetti enti:

- a) l'elenco, con cadenza mensile, del personale cui è stata erogata formazione di base in materia di sicurezza, ai fini dei successivi adempimenti a carico dell'Ente ospitante (sorveglianza sanitaria e formazione specifica);
- b) certificato di idoneità per attività in strutture di cure ed assistenza;
- c) comunicazione circa eventuali rischi specifici che l'operatore può comportare alle strutture riceventi.

3. Il datore di lavoro AOUI e gli enti pubblici datoriali eventualmente convenzionati forniscono all'Università:

- a) la comunicazione di eventuali rischi specifici che l'operatore può ricevere nel corso dell'attività specifica;
- b) la sorveglianza sanitaria, ferma restando la facoltà del datore di lavoro dell'Ente ospitante di avvalersi del medico competente dell'Ateneo, previa definizione dei conseguenti aspetti economici;
- c) la formazione specifica connessa alle tipologie di attività svolte dai lavoratori e dai tirocinanti, nonché quella relativa alle emergenze ed al sistema di gestione della sicurezza interna;
- d) i dispositivi di protezione individuale e gli indumenti di lavoro, necessari per le strutture dell'Università.

Art. 21.

Sottoscrizione in forma elettronica

Il presente protocollo, a pena di nullità, è sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell'art. 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lett. q-bis) del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra firma elettronica qualificata.

Art. 22.
Clausola arbitrale

In caso di controversie in ordine all'applicazione delle norme di cui al presente protocollo, la soluzione in via arbitrale viene rimessa ad un apposito collegio arbitrale costituito d'intesa tra Regione ed Università.

Il Presidente della Giunta regionale del Veneto

Il Magnifico Rettore dell'Università degli Studi di Verona